



# **REGOLAMENTO SULLE DONAZIONI DI BENI, CONTRIBUTI LIBERALI E LASCITI**



## - INDICE -

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE.....	3
ART. 4 BENI INACCETTABILI .....	4
ART. 5- VALORE DELLE DONAZIONI.....	4
ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 7- REGISTRO DONAZIONI.....	6
ART. 8 -EFFICACIA DEL REGOLAMENTO .....	6
ART. 9 - NORMA DI RINVIO .....	6
ART. 10 - NORME DI RIFERIMENTO.....	6

### **ALLEGATI:**

- A) Proposta di donazione in denaro
- B) Proposta di donazione di bene
- C) Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse



## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l'attività dell'Azienda può essere sostenuta anche attraverso donazioni e contributi liberali e lasciti testamentari.
- 2) Il presente regolamento disciplina le modalità di accettazione e gli adempimenti conseguenti a donazioni e contributi liberali e lasciti devoluti da terzi all'Azienda Socio Sanitari Territoriale Melegnano e della Martesana (d'ora innanzi Azienda). Esso rappresenta, altresì, attraverso la definizione delle procedure per l'accettazione degli atti di liberalità, uno strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione in ambito aziendale, costituendo una specifica misura di contrasto all'illegalità, ai sensi della Legge n.190/2012 e successivi decreti delegati, nonché nei Piani Nazionali Anticorruzione ANAC.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento deve intendersi per:

- **Donante:** il soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di legge per contrarre ordinario rapporto con la Pubblica Amministrazione, che intende conferire un bene all'Azienda per spirito di liberalità;
- **Donatario:** l'Azienda;
- **Liberalità:** un contratto a titolo gratuito in cui il donatario non è tenuto ad una controprestazione.
- **Donazione:** il contratto con il quale, per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione" (art. 769 c.c.); è caratterizzato a) dall'assenza di alcun interesse economico, diretto o indiretto, da parte del disponente (animus donandi); b) se non è di modico valore, necessita di forma solenne (atto pubblico).

Le donazioni possono essere senza o con vincolo di destinazione:

- **Non vincolate:** sono liberalità erogate senza che il donante ne limiti in qualche modo l'utilizzo
- **Vincolate o modali:** sono quelle liberalità che il donante assoggetta a vincoli che ne limita l'utilizzo in relazione al tempo, allo scopo o alle modalità d'uso.
  - a) "Erede": il soggetto che, alla morte di un altro soggetto, gli succede a titolo universale, in quanto subentra in tutti, o in una quota di tutti, i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto;
  - b) "Legato": la disposizione a causa di morte con cui l'autore di un testamento attribuisce a un soggetto da lui indicato nominativamente, detto "legatario", singoli beni a carico dell'eredità.

## ART. 3 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

1. Le donazioni sono gestite con modalità trasparenti e coerenti con l'immagine dell'Azienda e devono produrre risparmi di spesa o maggiori introiti. In ogni caso la proposta di donazione, trattandosi di atto spontaneo effettuato per spirito di liberalità, non potrà essere preceduta da alcuna richiesta delle singole strutture aziendali, poiché dalla donazione non possono scaturire, direttamente o indirettamente, benefici a vantaggio del donante collegati all'erogazione.
2. Non sono consentite donazioni contenenti l'individuazione nominativa di dipendenti (persone fisiche).
3. Le donazioni devono essere rispondenti ai bisogni dell'Azienda, con esclusione di possibili conflitti tra interesse pubblico perseguito dall'Azienda ed interessi privati, anche solo potenziali tra il donante ed il beneficiario della donazione. A tal fine, le proposte di donazione vincolate vengono esaminate di volta in volta alla luce della normativa vigente in materia di conflitto di interesse.

4. L'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, non accetta donazioni che non rispondano ai seguenti criteri:
- liceità della finalità della donazione;
  - compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali e con la programmazione dell'Azienda;
  - sussistenza attuale di procedure indette dall'Azienda dirette all'acquisizione di beni servizi o lavori alle quali partecipi il donante;
  - necessità e congruità dell'oggetto nel caso di donazioni di beni e strumentazioni.

5. Le donazioni elargite non costituiscono per l'Azienda nessun tipo di obbligo ad effettuare azioni che si possono tradurre in un improprio vantaggio commerciale per il donante.

6. Le irregolarità emerse dall'istruttoria prevista da apposita procedura devono essere comunicate tempestivamente al Direttore Generale ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

## ART. 4 BENI INACCETTABILI

Sono da considerarsi inaccettabili i beni che non si presentino pronti all'uso, i prodotti deteriorabili o, comunque, tali da richiedere immediati interventi di manutenzione, nonché i beni risultati "non di interesse" rispetto alla *mission* aziendale.

## ART. 5- VALORE DELLE DONAZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, si definiscono di modico valore le donazioni aventi ad oggetto beni materiali e/o somme di denaro:

- di valore e/o d'importo pari od inferiore a € 25.000,00 (Iva esclusa), se proposte da persone fisiche;
- di valore e/o d'importo pari o inferiore a € 50.000,00 (Iva esclusa), se proposte da persone giuridiche, onlus, società, fondazioni, associazioni, consorzi, cooperative e simili.
- di valore e/o importo superiore a € 25.000,00 (Iva esclusa), se proposte da persone fisiche, e a € 50.000,00 (Iva esclusa), se proposte da persone giuridiche, onlus, società, fondazioni, associazioni, consorzi, cooperative e simili, qualora il donante espressamente dichiari che la donazione è di modico valore in rapporto alle proprie condizioni economiche e/o nel caso la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni.

Fuori dai casi di modico valore, come sopra definiti, la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile.

## ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di donazioni:

### 1) Lasciti testamentari

Nel caso di successioni testamentarie, in cui l'ASST sia istituita erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del defunto, ovvero nel caso di lasciti testamentari disposti con testamento olografo o con testamento pubblico, il procedimento avrà ad oggetto l'avvio delle necessarie procedure previste dalla normativa, ai fini della eventuale accettazione dell'eredità, anche con beneficio d'inventario, e della assunzione delle dovute determinazioni in relazione al legato (accettazione o rinuncia). Si applica l'apposita procedura.

### 2) Donazioni aventi ad oggetto somme di denaro o contributi liberali

Le donazioni vincolate di somme di denaro possono essere destinate a:



- a) **Borse di studio:** l'accettazione di donazioni finanziarie finalizzate all'istituzione di borse di studio è disposta dalla Direzione Aziendale con atto deliberativo, previa valutazione discrezionale della loro opportunità, anche in relazione alla natura giuridica del soggetto donante.  
La Direzione aziendale decide in merito all'utilizzo del denaro donato per borse di studio e individua la struttura presso la quale attivare un progetto finanziato per borse di studio, richiedendo al Responsabile di tale struttura la predisposizione del progetto.  
Ove il donante abbia proposto una struttura, alla cui attività finalizzare la borsa di studio, l'incarico o la consulenza, il Responsabile della stessa predispone un progetto.  
I progetti predisposti dal Responsabile della struttura sono sottoposti al Direttore Sanitario, il quale li approva. In caso di progetti di natura amministrativa, gli stessi sono approvati dal Direttore Amministrativo.
- b) **Contratti di collaborazione,** incarichi e consulenze: le donazioni di somme di denaro finalizzate a finanziare contratti di collaborazione sono disposte dalla Direzione Aziendale, previa valutazione della loro opportunità condotte secondo i criteri del presente regolamento ed in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento aziendale sul conferimento degli incarichi.  
Il denaro derivante da donazioni non vincolate costituisce un fondo il cui utilizzo è disposto con provvedimento del Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo d'intesa con il Direttore Sanitario per i fini istituzionali.
- c) **Acquisto di beni o di servizi:** le donazioni di somme di denaro finalizzate all'acquisto di specifici beni o attrezzature o servizi da destinare ad una determinata Unità Operativa sono accettate previa verifica di compatibilità tra la destinazione e l'effettiva necessità dell'Unità Operativa. Sono salve le ulteriori verifiche di compatibilità con la "mission" dell'Ente e le misure anticorruzione previste dal presente regolamento.

### 3) **Donazioni aventi ad oggetto beni mobili: attrezzature medicali; beni non medicali e attrezzature sanitarie; beni di modico valore**

L'accettazione della donazione di attrezzature (apparecchiature elettromedicali, beni non medicali e attrezzature sanitarie, beni di modico valore, ecc.) è consentita soltanto a condizione che:

- a) le stesse siano già complete o utilizzabili: al riguardo, il Responsabile del procedimento per l'accettazione della donazione deve preliminarmente verificare se il bene proposto in donazione richieda l'acquisto di particolari ulteriori apparecchiature per il proprio funzionamento, nel qual caso si rende necessaria una valutazione accurata del rapporto costi- benefici;
- b) esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo connessi all'utilizzazione;
- c) l'acquisizione sia coerente con i piani aziendali e se ne attesti l'utilità effettiva da parte del Responsabile della struttura;
- d) sia effettuata un'accurata valutazione circa l'incidenza dei prevedibili costi di esercizio e di manutenzione nonché circa il rapporto costi-benefici, per il perseguimento esclusivo del pubblico interesse;
- e) il bene che si propone in donazione venga esaurientemente descritto nella proposta di atto di liberalità,
- f) la fase istruttoria abbia avuto esito positivo
- g) nessun onere venga previsto a carico dell'Azienda donataria, salvo che lo stesso sia espressamente valutato ed accettato dall'Azienda medesima. Qualora l'oggetto della proposta di donazione sia uno strumento di tipo informatico, esso dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'Azienda.

Ogni eventuale responsabilità nell'ambito del procedimento, per presunta violazione di norme legislative e regolamentari e/o per eventuali delitti contro la Pubblica Amministrazione, come declinati nel Codice civile, dovrà essere accertata nelle forme e con le garanzie prescritte per il procedimento disciplinare.

### 4. **Donazioni o lasciti aventi ad oggetto beni immobili**

Qualora l'oggetto della donazione sia costituito da un bene immobile, l'accettazione della stessa dovrà avvenire con atto pubblico ex. art. 782 c.c., avuto riguardo anche ad eventuali diritti di terzi.

L'immobile acquisito in donazione dovrà essere registrato nell'inventario dell'ASST.



## **5. Esclusioni**

Rimangono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento - in quanto disciplinate da altre procedure - le seguenti fattispecie:

- a) Le sponsorizzazioni;
- b) Le sperimentazioni cliniche sui farmaci, sui dispositivi, sulle tecniche diagnostiche e chirurgiche e sugli studi osservazionali, farmacologici e non farmacologici.
- c) L'acquisizione e la gestione di beni in comodato d'uso e presa visione.

## **ART. 7- REGISTRO DONAZIONI**

L'UOS Affari Generali e Convenzioni preposta all'accettazione delle donazioni, provvede alla pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - "Altri Contenuti" dell'elenco delle donazioni.

## **ART. 8 -EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento esplica la propria efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di adozione. Pertanto, a decorrere da tale data, e da intendersi illegittima ogni eventuale nuova donazione che non rispetti la presente regolamentazione.

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare previgente in materia.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

## **ART. 9 - NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento.

Eventuali modifiche apportate dal Legislatore a detta normativa si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, purché esse si integrino nell'impianto complessivo del medesimo. Diversamente, si procederà alla formale modifica del testo Regolamentare.

## **ART. 10 - NORME DI RIFERIMENTO**

- Codice civile - Titolo V, art. 769 e seguenti;
- Artt. 75 e 76 d.p.r. 445/2000;
- Art. 53 d. l.gs 165/2001 e s.m.i.
- Art 483 codice penale;
- Legge 241/1990 e s.m.i;
- Legge 190/2012;
- D.P.R. 62/2013;
- Determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015;
- Delibera ANAC n. 831 del 03.10.2016;
- Codice di comportamento aziendale
- Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza aziendale;